



COMUNE DI RAVENNA

Medaglia D'Oro al Valor Militare

ASSESSORATO AL COMMERCIO

SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA' ECONOMICHE

APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 34403/112 del 18/03/2014

DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DI PICCOLI TRATTENIMENTI E SPETTACOLI

a seguito della abrogazione del 2° comma , dell'a rt. 124 del R.D. n. 635/1940

ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ai fini della definizione delle caratteristiche delle tipologie di attività, si intendono:

- a) per TULPS, il Testo Unico Delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 smi.;
- b) per Regolamento di Esecuzione del TULPS, il Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 smi.;
- c) per legge regionale n. 14, la L.R. 26 luglio 2003, n. 14 smi., recante “ Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande”;
- d) per delibera della Giunta regionale Emilia Romagna , la delibera n. 1879 del 23 novembre 2009 avente oggetto: “ Aggiornamento delle direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande”;
- e) per delibera della Giunta Regionale n. 45 del 21/01/2002 “ Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1) della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “ Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

ART. 2 DEFINIZIONE DEI PICCOLI TRATTENIMENTI E SPETTACOLI

1. **Ai sensi dell'art. 12, 2° comma della L.R. 14/20 03, l'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, abilita allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo ;**
2. **Si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti e spettacoli senza ballo:**

- a) l'effettuazione di spettacoli ovvero di divertimenti ed attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in

rappresentazioni musicali con strumenti, diffusione di musica riprodotta con presenza di disc jockey, cabaret, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari,;

b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti ed attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare (es. Karaoke, giochi a quiz), fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

3. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, ai fini di rientrare nella tipologia di cui ai punti a) e b), in modo tale di non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo e conseguentemente nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 3.

4. E' esclusa, per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui ai presente capo, salvo che:

a) L'esercente sia munito di autorizzazione ai sensi degli artt. 68 o 69 del TULPS;

b) Il locale sia dotato di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS .

ART. 3 CARATTERISTICHE DEI LOCALI E MODALITA' DI ESERCIZIO DEI PICCOLI TRATTENIMENTI E SPETTACOLI

Non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di una attività di spettacolo e/o trattenimento che sia svolta entro i seguenti limiti:

a) Afflusso delle persone

E' consentito un afflusso medio di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione e nella superficie aperta al pubblico, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lettera b);

b) Capienza del locale

E' assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e in aree esterne di pertinenza dell'esercizio di 1,2 persone per metro quadrato di superficie aperta al pubblico;

c) Utilizzo degli spazi

L'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito di spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e negli spazi qualificati come aperti al pubblico e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane, palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo e

prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

d) Ingresso gratuito

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve poter accedere liberamente , fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e piccolo trattenimento, così come disciplinati all'Art. 2, comma 2, lett. a) e b);

e) Divieto di maggiorazione dei prezzi

E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto a quello normalmente praticato dall'esercizio ;

f) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento

L'attività di spettacolo e piccolo trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- **e' vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacoli e trattenimenti disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione;**
- **l'esercizio della attività di spettacolo e trattenimento è consentito dalle ore 16,00 alle ore 24,00 , nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico ; in ogni caso la potenza dei diffusori acustici deve essere contenuta entro i 150 W RMS l'uno;**
- **dalle ore 24,00 alle ore 2,00 la diffusione della musica potrà essere solo di sottofondo con utilizzo di impianti di diffusione acustica con potenza massima di 20 W RSM l'uno, idonei a rispettare i limiti di decibel stabiliti in relazione alla zonizzazione acustica; l'impianto deve avere un solo amplificatore che alimenta tutti i diffusori presenti (cd. monoblocco);**
- **La musica di sottofondo potrà poi essere prorogata fino a coincidere con la chiusura del locale , qualora i medesimi siano strutturalmente chiusi, (locali completamente in muratura o provvisti di schermature permanenti fisse atte a contenere le emissioni sonore);**
- **E' vietato l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento;**
- **Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene in ogni caso la diretta responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti , in ordine alla effettuazione delle attività di intrattenimento e spettacolo;**

ART. 4 PICCOLI TRATTENIMENTI E SPETTACOLI MUSICALI TEMPORANEI AI SENSI DELLA DGR 45/2002

1. Le attività musicali, esercitate all'interno dei pubblici esercizi, con le caratteristiche di cui all'Art. 2, le cui emissioni di rumore, superino i valori limite stabiliti nel documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, sono consentite come attività temporanea ai sensi della delibera di Giunta regionale 21 gennaio 2002, n. 45, e possono svolgersi nel numero massimo di 20 giornate nell'arco dell'anno solare, con frequenza massima di 2 volte la settimana ed altresì nella giornata del 31 dicembre (Veglione di San Silvestro) .

2. In alternativa al comma 1) del presente articolo, tali attività rumorose se svolte nelle aree esterne di pertinenza a servizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande, possono svolgersi nel numero massimo di 16 eventi nell'arco dell'anno solare.

Considerato che l'unità locale ove si svolgono i piccoli trattenimenti musicali temporanei è la medesima e che l'emissione di rumore supera i limiti stabiliti dalle norme regionali e comunali vigenti, qualora gli eventi si svolgano in parte all'interno ed in parte nell'area esterna dell'esercizio di somministrazione, il numero massimo di eventi consentiti non potrà essere superiore a 16.

Per tali tipologie, al fine di assicurare il rispetto del numero massimo stabilito, dovrà essere preventivamente presentata apposita comunicazione all'Amministrazione comunale contenente il calendario delle serate prescelte.

3. Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno comunque essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.

ART. 5 APPLICABILITA' DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Le attività di spettacolo e piccolo trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui agli articoli 2 e 3. , non sono soggetti alla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi di cui al DPR 151/2011 , smi.

2. Tali attività, debbono ritenersi altresì escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 80 del TULPS in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i locali medesimi come di pubblico spettacolo.